

LE NOTIFICAZIONI collana a cura di **LEONARDO PICA**
diritto processuale civile **LP03**

EUGENIO FORGILLO
VINCENZO DELLA CORTE
GIOVANNA FORTE
ILARIA CIRA ACCARDO

le notificazioni e le comunicazioni per via telematica

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI
pubblicazioni professionali

ISBN : 978-88-95578-76-7

LE NOTIFICAZIONI collana a cura di **LEONARDO PICA**

diritto processuale civile **LPD3**

Eugenio Forgillo
Vincenzo Della Corte
Giovanna Forte
Ilaria Cira Accardo

Le notificazioni e le comunicazioni per via telematica

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN: 978-88-95578-76-7

Abstract. *La firma digitale, introdotta nel nostro ordinamento dal DPR 513/97, ha determinato un cambiamento rivoluzionario nella documentazione giuridica, che da cartacea si è trasformata in documentazione digitale, senza perdere i propri requisiti di certezza e di affidabilità. Gli effetti dell'introduzione della firma digitale sono stati molteplici e forse non tutti svelati. La dematerializzazione documentale ha determinato la possibilità di utilizzare i nuovi strumenti informatici anche nell'ambito giudiziario, con particolare riguardo all'aspetto dinamico della documentazione. Oltre a determinare una più facile archiviazione, il vantaggio dell'utilizzo della documentazione digitale risiede nella più veloce trasportabilità e reperibilità, con riduzione dei pericoli di falsificazione. L'applicazione della documentazione digitale ai più vari istituti di diritto processuale si sta rivelando un processo lento e a volte malvisto, ma anche inesorabile. L'informatizzazione della Giustizia, in particolare, ha coinvolto la fase della comunicazione e della notificazione degli atti, specie negli ultimi anni ricevendo un forte impulso da parte del legislatore, nella consapevolezza che questo è uno degli snodi importanti per la funzionalità e l'efficienza del processo. Il manuale si occupa appunto delle comunicazioni e delle notifiche digitali nel processo, con il sinergico contributo di operatori e professionisti giudiziari, che all'uopo hanno profuso i risultati dell'esperienza maturata sul campo quali magistrato, cancellieri e avvocato.*

Copyright © 2012 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: marzo 2012 | autori: **Eugenio Forgillo**, Presidente del Tribunale di Avezzano, già magistrato referente distrettuale per l'informatica della Corte di appello di Napoli. Ha fatto parte di gruppi di progetto di rilievo nazionale per l'informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali, nonché del gruppo di lavoro "processo telematico", promossi dal Ministero della Giustizia | **Enzo Della Corte**, avvocato del foro di Napoli | **Giovanna Forte** e **Ilaria Ciria Accardo**, direttori di cancelleria in servizio presso il Tribunale di Napoli | collana: Le notificazioni, a cura di **Leonardo Pica**, magistrato presso il Tribunale di Napoli | materia: diritto processuale civile | tipologia: studi applicati | formato: digitale, pdf | codice prodotto: LP03 | ISBN: 978-88-95578-76-7 | prezzo: € 30,00 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. E-mail: info@exeoedizioni.it - www.exeo.it -

SOMMARIO

INTRODUZIONE	10
1. Premessa.....	10
2. Le regole di base.....	11
3. Prime impressioni.....	13
4. Excursus normativo.....	14
5. Piano dell'opera	18
CAPITOLO I (Vincenzo Della Corte)	
La trasmissione elettronica dei documenti giuridici prima dell'introduzione della firma digitale	21
1. La documentazione giuridica e la rivoluzione digitale.....	21
2. Il documento cartaceo e quello digitale. La crittografia.....	22
3. I precedenti tentativi di sostituire la documentazione cartacea.....	22
4. La crittografia: supporto di certazione immateriale.....	23
5. La normativa precedente alla firma digitale.....	24
6. Documentazione tradizionale e documento informatico, una coesistenza possibile.....	26
CAPITOLO II (Vincenzo Della Corte)	
L'introduzione della firma digitale nel nostro ordinamento giuridico.....	30
1. La cd. riforma Bassanini.....	30
2. La firma digitale e le firme elettroniche.....	31
3. Il valore aggiunto della firma digitale.....	32
4. Il documento informatico e la sua firma.....	33
5. Il certificato digitale e l'Autorità di Certificazione.....	34
6. Le diverse tipologie di chiavi asimmetriche.....	35
7. Le chiavi di marcatura temporale.....	36
8. Le peculiarità del documento informatico.....	37
9. Le varie tipologie di documenti informatici.....	40
10. Il procedimento di validazione del documento informatico.....	41

11. La funzione hash	41
12. La firma digitale.....	41
13. L'ente certificatore.	42
14. La verifica della firma digitale.....	43

CAPITOLO III (Eugenio Forgillo)

Il processo civile telematico e il sistema civile informatico	46
1. La creazione delle prime banche dati giuridiche	46
2. La rivoluzione informatica degli anni '80	48
3. Le esperienze pionieristiche delle altre amministrazioni	49
4. La nascita della rete unitaria per la pubblica amministrazione.....	51
5. I referenti per l'informatica	52
6. La rete unitaria per la pubblica amministrazione.....	54
7. La c.d. legge Bassanini.....	55
8. La disciplina del 2001 del sistema giustizia.....	56
9. Le basi per il processo telematico	57
10. Cos'è il c.d. processo telematico?.....	59
11. I tempi di attraversamento del processo.....	60
12. Obiettivo del processo telematico	62
13. Nucleo centrale della disciplina.....	64
14. La rete informatica interna del sistema giustizia e i nuovi registri di cancelleria	65
15. Il gestore centrale.....	67
16. Il punto d'accesso	68
17. Il gestore locale	69
18. Il sistema informatico delle cancellerie.....	70

CAPITOLO IV (Eugenio Forgillo)

La posta elettronica certificata, la notifica telematica nel D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 e il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68	72
1. Lo scenario disegnato col D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123	72
2. Cosa vuol dire realizzare un sistema che garantisce una comunicazione affidabile	73
3. L'idea di base del processo telematico	75

4. Le regole tecniche del 2004.....	76
5. Le regole tecniche per comunicazioni e notificazioni.....	79
6. Dal punto di vista dell'avvocato.....	81
7. Il punto d'accesso.....	82
8. Differenze tra posta elettronica certificata e posta elettronica del P.C.T.	83
9. Differente operatività dei sistemi.....	85
10. Sintesi delle differenze.....	87
11. Genni al sistema attuale.....	88

CAPITOLO V (Giovanna Forte)

Il p.c.t. e il deposito telematico degli atti	91
1. Premessa.....	91
2. I vantaggi del processo telematico.....	92
3. Requisiti per la validità del documento informatico.....	93
4. Adattamento delle norme del processo alla tecnologia.....	95
5. Il fascicolo informatico	96
6. Procura alle liti	98
7. Il processo verbale	99
8. Gli atti del processo	100
9. Il decreto ingiuntivo telematico	101
10. Pagamento dei diritti on line.....	105
11. Modalità.....	107
12. Vantaggi.....	107

CAPITOLO VI (Ilaria Gira Accardo)

La comunicazione e la notificazione degli atti giudiziari presso la c.p.e.c.p.t.	108
.....	108
1. Premessa.....	108
2. Il processo telematico ed il cancelliere.....	109
3. Il processo telematico e l'ufficiale giudiziario.....	110
4. La comunicazione di cancelleria	111
5. La casella di posta elettronica certificata del processo telematico.....	114
6. Le notifiche	115
7. L'esperienza presso un ufficio giudiziario: il tribunale di Napoli.....	116

CAPITOLO VII (Eugenio Forgillo – Ilaria Cira Accardo)**La conversione alla p.e.c. ed il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 nel processo civile..... 118**

1. Il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.....	118
2. Il nuovo codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.).....	119
3. La posta elettronica certificata.....	119
4. I gestori dei servizi della P.E.C.	120
5. La conversione alla P.E.C. nel processo civile: l'art. 51 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.....	121
6. Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193	122
7. Conseguenze per i professionisti	125
8. Conseguenze sul regime processuale.....	125
9. Le norme del codice di rito aventi ad oggetto comunicazioni elettroniche....	127
9.1. Le perplessità.....	131
9.2. La soluzione prescelta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183	136
10. Il raccordo con la legislazione previgente	137
11. Riepilogo dei regimi applicabili.....	138

CAPITOLO VIII (Eugenio Forgillo)**Le norme tecniche: dal gestore centrale al gestore dei servizi telematici. Il****D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e le specifiche tecniche 141**

1. Il nuovo scenario di riferimento.....	141
2. Riepilogo della normativa di riferimento	143
3. La disciplina attuativa.....	144
4. Particolarità della confezione del prodotto normativo	145
5. Le imperscrutabili ragioni del cambiamento	146
6. Le regole tecniche del nuovo processo telematico.....	147
7. Il regime transitorio di raccordo tra vecchio e nuovo processo telematico	148
8. Quadro di sintesi	150
9. Il sistema previsto: l'ambito di applicazione	151
10. Com'è consegnato il nuovo sistema.....	153
11. L'esame del regolamento e delle specifiche tecniche: lettura coordinata	156
12. Sintesi della lettura coordinata	164

13. Le nuove comunicazioni.....	165
14. Le notificazioni	169
14.1. notificazioni dei biglietti di cancelleria	169
14.2. notificazioni alle parti.....	170
14.3. notificazioni per via telematica tra avvocati - Rinvio al capitolo 10	172
15. Il regime transitorio e l'art. 149-bis c.p.c.	172

CAPITOLO IX (Vincenzo Della Corte)

Gli indirizzi elettronici del professionista, la L. 22 febbraio 2010, n. 24 ed il RE.G.IND.E.....	177
1. L'identità e gli indirizzi elettronici.	177
2. Gli strumenti di comunicazione e di certificazione del professionista.....	180
3. Lo scenario futuro degli indirizzi elettronici.	181
4. La L. 22 febbraio 2010, n. 24 ed il RE.G.IND.E.	183

CAPITOLO X (Vincenzo Della Corte)

Lo scambio di documenti processuali tra avvocati e la notifica diretta.....	185
1. Premessa.....	185
2. Lo scambio di memorie tra avvocati con strumenti non tradizionali: difficoltà operative	186
3. Lo scambio dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche sul processo telematico	187
4. L'intimazione ai testimoni.....	189
5. La notifica eseguita dagli avvocati autorizzati.	189
6. I diritti del contumace	192
7. Il momento del perfezionamento della notifica o della comunicazione	193
8. I vantaggi dell'informatizzazione	195

CAPITOLO XI (Vincenzo Della Corte)

Il Gestore locale U.N.E.P. ed il nuovo procedimento di notifica	197
1. La GSU di prima generazione	197
2. La GSU - Web e la Gestione Servizi Avvocati U.N.E.P.	198
3. Le convenzioni con il servizio postale.....	200
4. Il futuro dell'U.N.E.P. nella normativa del Processo telematico.	201

CAPITOLO XII (Eugenio Forgillo)**Comunicazioni e notifiche telematiche nel processo penale, amministrativo e tributario 205**

1. Il sistema penale: premessa.....	205
2. Difficoltà interpretative.....	207
3. La disciplina di dettaglio	209
4. Il «sistema notifiche penali».....	213
5. Il processo amministrativo: il dato normativo	216
6. Alcune considerazioni.....	219
7. L'attuale situazione operativa.....	220
8. Il processo tributario	223

CAPITOLO XIII (Vincenzo Della Corte e Giovanna Forte)**L'accesso al Polisweb ed il nuovo sistema informativo della cancelleria civile 226**

1. Il «Polisweb».....	226
2. I criteri di ricerca	227
3. Le condizioni di accesso	227
4. L'iscrizione al P.D.A.....	228
5. Le funzionalità del P.D.A.	229
6. Dal punto di accesso al dominio giustizia: ulteriori passaggi.....	230
7. Considerazioni conclusive.....	231
8. Il Sistema informativo dei Giudici di Pace.....	232

§§§

INTRODUZIONE

1. Premessa

Trattare di comunicazioni e notificazioni *non cartacee* senza affrontare alcune tematiche della tecnologia o analizzare (almeno in parte) le regole disciplinanti la (complessa) materia del c.d. processo telematico è un po' come se il docente volesse insegnare all'allievo la tecnica di guida di un'autovettura senza nemmeno accennare alle modalità di funzionamento del motore o alle regole del codice della strada. A tacer d'altro v'è il concreto rischio di un utilizzo inconsapevole del mezzo, perciò stesso pericoloso per l'utilizzatore medesimo come per i terzi. Non v'è, infatti, dubbio sulla rischiosità dell'utilizzo incosciente di un mezzo meccanico sol che si ponga mente agli effetti potenzialmente nefasti producibili.

Pur essendo del tutto plausibile un impiego sempre più massivo e diffuso di mezzi di trasmissione elettronica di atti giudiziari (per *connettere* giuridicamente ed ufficialmente gli interlocutori dei processi), la relativa semplicità con cui sarà possibile effettuare operazioni non può sollevare il giurista dal metabolizzare alcune nozioni di base onde evitare rischiose disfunzioni.

Così come nella vita quotidiana progressivamente nel tempo tutti ci siamo avvicinati, sia pur con vari livelli di approccio, alla tecnologia, spesso divenendo utilizzatori di quella più comune (telefoni cellulari, smartphone, telepass, carte di credito, bancomat, etc.), è probabile che ci adatteremo nella vita lavorativa all'utilizzo di strumenti dei quali, per lo più, siamo in astratto convinti dell'utilità, ma spesso dubbiosi sull'efficacia per varie,

talvolta fondate, ragioni.

Tralasciando posizioni oltranziste restie ad ogni cambiamento/innovazione e, perciò, insensibili a qualsivoglia accenno di modernizzazione, anche la semplice percezione empirica della realtà fattuale moderna fa vincere qualsiasi altra obiezione di principio, dovendosi prendere atto che l'avanzata tecnologica entra in qualche misura d'imperio nel quotidiano sino al punto da condizionarne regole di comportamento, costringendo anche i più riottosi ad adeguarsi per imposizione normativa, convinzione, convenienza, onde evitare il rischio di affrontare i disagi tipici del disadattamento.

2. *Le regole di base*

Partendo dalla suddetta semplice constatazione – non essendo questa certamente la sede per affrontare delicate questioni etiche – nella consapevolezza dell'immanenza di una tecnologia in grado di accorciare le distanze fisiche delle relazioni tra gli esseri umani (con mail, videoconferenza, videochat, etc.), non sembra possa il giurista sottrarsi al compito di conoscere presidi e regole di tali forme comunicative: e ciò tanto per poter fornire risposte adeguate nel caso gli siano sottoposte pertinenti *questioni* giuridicamente rilevanti, tanto per poter essere esso stesso utente consapevole dell'utilizzo dei detti strumenti.

Se, d'altra parte, è del tutto probabile un utilizzo *friendly* per l'utente finale, consistente nell'installazione di software predisposti all'uso, nell'utilizzo di smart card o altri dispositivi di autenticazione (del tipo usb) riecheggianti il già noto utilizzo delle carte bancomat o delle chiavi hardware (da tempo in uso nel mondo informatico) e nella dotazione di caselle di posta certificata, più comprensibili sono le perplessità di chi, pur convinto dell'astratta idoneità del mezzo, si trova totalmente disorientato dalla congerie di fonti normative, inutilmente

infarcite di cenni tecnici, stratificate nel tempo, spesso in apparente contraddizione tra loro, cangianti e mutevoli di continuo nell'ultimo decennio, talvolta prive di attuazione concreta, in grado di indurre ad atteggiamenti di cauto attendismo in chi fosse interessato a tentare l'avventura di un percorso magmatico rispetto al consolidato metodo cartaceo di comunicazione.

Di questo disordinato contesto non possono non ricordarsi alcuni interventi *spot* del legislatore, i cui unici elementi caratterizzanti possono riassumersi nell'assoluta mancanza di coordinamento con l'impianto generale delineato nel 2001 col D.P.R. 123 (c.d. processo telematico) e con le regole coeve contenute nel codice della documentazione amministrativa dell'anno 2000, poi trasfuse nel codice dell'amministrazione digitale dell'anno 2005.

L'estemporaneità degli interventi è estremamente vasta: esemplificativamente basti ricordare quanto previsto sull'uso della telematica per le notifiche e le comunicazioni in materia di diritto societario (art. 17 D.Lgs. del 2003 n. 5), appena poco tempo dopo il varo del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 e senza alcun apparente collegamento con esso, tanto da provocare immediatamente vaste *querelle* dottrinali e giurisprudenziali.

Ancora, le previsioni contenute nella c.d. riforma delle procedure concorsuali, di cui alla duplice novella del 2006 (D.Lgs. n. 5) e del 2007 (D.Lgs. n. 169), in cui l'utilizzo dell'informatica e della telematica sembra previsto senza coordinamento con l'impianto generale (v., ad esempio, i novellati artt. 15, 26, 93, 97 della legge fallimentare).

Si può, ancora, ricordare l'art. 204 bis del codice della strada, in cui si coglie un'inammissibile equiparazione tra strumenti diversi e del tutto incomparabili, ossia tra fax e posta elettronica del processo telematico quando la cancelleria comunica alla parte il giorno dell'udienza fissata per la discussione.

Errore, quest'ultimo, apparentemente replicato nel recentissimo decreto c.d. stabilità di cui si tratterà nel testo.

Tutto ciò in un contesto nel quale, sebbene sia evidente un fervore culturale favorevole all'*upgrade* informatico e telematico, in perfetta armonia con le evoluzioni tecnologiche interessanti la società moderna e, segnatamente, gli aspetti dell'*e.government* e del superamento del *digital divide*, sembra mancare un coordinamento generale efficace ed effettivo in grado di orientare le scelte complessive e, soprattutto, di armonizzare regole e soluzioni per le amministrazioni e all'interno delle stesse, ivi incluso il sistema giustizia.

A tutto questo “slancio” normativo non sono estranei interventi di grosso impatto mediatico, ma di difficile misurazione sul campo - come il protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro della Giustizia per la realizzazione di programmi di innovazione digitale, siglato il 26 novembre 2008 – in mancanza di misuratori oggettivi di riscontro sulla tempistica e sull'effettiva disponibilità di fondi, in un periodo in cui le contrazioni di *budget* stanno da tempo mettendo in crisi profonda le dotazioni informatiche degli uffici giudiziari.

3. Prime impressioni

Se ne ricava un ordito in cui la trama ha ancora maglie larghe e presenta colori molto contrastati, specie per la difficoltà di lettura di testi mai riportati ad effettiva unità ma, anzi, continuamente cangianti, talvolta non per colpe specifiche, ma per la semplice concorrenza di nuove tecnologie, le cui tempistiche sono ben più avvicendenti di quelle necessarie per emettere disposizioni a formazione progressiva.

Per tentare d'arginare la rincorsa della norma all'avanzata tecnologica occorrerebbe seriamente pensare di predisporre testi omnicomprensivi completi ed esaustivi, assicurando non solo la coerenza interna del prodotto finito, ma anche l'armonizzazione

con altri rami dell'ordinamento, evitando quella logica dei compartimenti stagni che è stata la causa dell'alluvionale sistema normativo esistente, in cui ogni microcosmo ha partorito insiemi e regole proprietarie¹, senza apparente coordinamento complessivo, in un crescendo di regole ed eccezioni il cui perverso effetto produce spesso la necessità di correttivi, talvolta rivelatisi non tecnicamente ineccepibili e per tal motivo produttivi di ulteriori disfunzioni.

Un esempio di questo argomentare è dato proprio dalle regole del c.d. processo telematico, in cui le brillanti intuizioni dei *conditores* per l'unificazione informatica dei metodi di lavoro nel processo civile, amministrativo e davanti alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti, sono state spaccettate a dieci anni dall'entrata in vigore, ancor prima che trovassero compiuta e definitiva attuazione, col perverso effetto di divaricare quella distanza dei riti processuali da molti ritenuta causa di defatiganti disfunzioni, di introdurre nuove moltiplicazioni di spese d'impianto e di gestione per sistemi eterogenei (come tali certamente più costosi) e di rendere la vita più difficile agli avvocati, costretti sempre più a confrontarsi con regole e sistemi diversificati.

A tutto svantaggio di quei principi di semplificazione, celerità ed efficienza che dovrebbero caratterizzare l'agire di ogni amministrazione, ivi inclusa quella della giustizia.

4. *Excursus normativo*

La trattazione nei prossimi capitoli sarà orientata all'illustrazione delle regole proprie delle comunicazioni e delle

¹ Per «regole proprietarie» s'intende in questa sede quell'insieme di regole prodotte ad uso esclusivo di un sistema. La definizione sostanzialmente replica quella in uso in ambito informatico per i c.d. «software proprietari», che hanno restrizioni (tecniche e/o legali) imposte da un proprietario circa l'utilizzo, modifica, riproduzione o redistribuzione.

notificazioni informatiche e/o telematiche con la contestuale analisi dell'ambiente normativo nel quale esse germinano.

Giova premettere che gli interventi su comunicazioni e notificazioni si concentrano nel decennio 2001 – 2011, sempre calati in contesti di riforme più generali e quasi sempre mal ricordati tra loro.

Antecedentemente al decennio sopra citato il sistema conosceva forme elementari di messa in contatto degli interlocutori del processo, in virtù delle quali il cancelliere comunicava col destinatario del biglietto di cancelleria unicamente mediante consegna dell'atto a mani proprie del medesimo o mediante notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario (art. 135 c.p.c. previgente al 2005).

Il notificante, invece, poteva unicamente avvalersi dell'ufficiale giudiziario, che procedeva personalmente.

Alternativamente, erano previsti nei codici di rito sistemi alternativi di «contatto» a scelta del giudice (art. 151 c.p.c. o art. 150 c.p.p.), nella prassi rivelatisi assai “rischiosi” per l'estrema laconicità delle previsioni e, quindi, forieri di abbondanti contestazioni postume, come dimostrato dalla folta giurisprudenza al riguardo.

Oltre alle forme di notificazione cartacea con l'ausilio dell'ufficiale giudiziario (il cui ordinamento è previsto dal D.P.R. n. 1229 del 1959), nel processo penale è prevista la facoltà di avvalersi della polizia penitenziaria per i soli destinatari detenuti (art. 148, I° comma, c.p.p.²) mentre sono contemplate in via d'eccezione forme di notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo per le persone diverse dall'imputato (art. 149 c.p.p.).

Alle notifiche cartacee a mezzo ufficiale giudiziario s'è, nel

² Comma da ultimo così sostituito dall'art. 171, a) D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif, in L. 31 luglio 2005, n. 155. Il testo del comma così modificato dapprima dall'art. 3 L. 26 marzo 2001, n. 128 e successivamente dall'art. 91 lett. a) D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif, in L. 15 dicembre 2001, n. 438, era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».

tempo, affiancato il sistema delle notifiche a mezzo del servizio postale, in cui il predetto affida l'atto da notificare ad un agente postale, del pari operante col mezzo cartaceo.

In base ad una legge del 1994 (la n. 53) gli avvocati possono procedere alle notifiche a mezzo posta degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali senza la mediazione dell'ufficiale giudiziario, dopo aver predisposto un registro cronologico degli adempimenti svolti (D.M. 27 maggio 1994). Solo nel 2009 (con la L. n. 69) la portata della suddetta legge è stata estesa agli avvocati dello Stato.

Col decreto stabilità del novembre 2011, peraltro, anche detto complesso normativo è stato oggetto di notevoli cambiamenti, per consentire agli avvocati l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Regole parzialmente diverse sono stabilite per le notificazioni di atti giudiziari ed extragiudiziali all'estero (L. 6 febbraio 1981 n. 42) o all'interno dell'Unione Europea in materia civile e commerciale (Regolamento Ce 1348/2000 e, poi, Regolamento Ce 1393/2007), fermo restando l'impianto generale che prevede la trasmissione del supporto cartaceo con la mediazione di un soggetto terzo, che svolge funzioni certificatorie, rivestendo un ruolo pubblicistico importante.

Seppure il contesto generale sia ampiamente rodato, si rivela ancora ricco di inconvenienti, incognite, difficoltà e disfunzioni non di poco conto, spesso in grado di condizionare l'intero esito dei processi, pur dopo molti anni ed alcuni gradi di giudizio, con grave danno non solo per le parti processuali, ma anche per l'intero sistema, in termini di economicità e di credibilità generale.

Dominante essendo l'utilizzo del supporto cartaceo per la documentazione dell'avvenuta notificazione dell'atto, scarso era lo spazio per l'adempimento in forma diversa dalla consegna materiale del supporto fisico al destinatario, essendovi qualche traccia di deroga soltanto nell'utilizzo del fax o nelle notifiche dei suddetti avvisi penali.

In altri termini, sia pur con qualche approssimazione, si può

agevolmente sostenere che, prima del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, non erano mai state concepite nel processo forme di messa in contatto tra i suoi interlocutori diverse dalla consegna del supporto cartaceo fisico; e ciò sebbene, specie nel processo penale, fossero già germinate idee innovative e tecnologicamente avanzate di relazione in occasione di processi penali di particolare rilievo, in cui la videoconferenza sostituiva la presenza fisica e materiale del teste o dell'imputato, tuttavia senza mai evolvere sino al punto da indurre ad abdicare all'idea che l'avviso dovesse procedere sulle righe tradizionali.

Con l'avvento delle nuove regole vennero contestualmente recepiti (per gli aspetti qui interessanti) due nuovi principi: che l'atto potesse essere recapitato al destinatario per via diversa dalla consegna fisica del supporto cartaceo; che l'atto potesse essere recapitato in formato elettronico quale originale sostitutivo: e ciò, ovviamente, purché il destinatario fosse in condizione di poter utilizzare questi mezzi.

I principi sono stati, poi, nel tempo, ulteriormente affinati e sedimentati, al punto da consentire al legislatore del 2011 di affermare, con sorprendente sicurezza, che tutte le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite a mezzo fax o posta elettronica certificata³, mentre già poco prima s'era gettato un altro caposaldo, in base al quale le comunicazioni ai difensori privi di posta elettronica sono effettuate mediante deposito in cancelleria; come vedremo nel testo, peraltro, ciò ha provocato ancora una volta confusione, essendo le due previsioni antitetiche.

Tuttavia, con il c.d. decreto stabilità, licenziato dal parlamento appena pochi mesi dopo (12 novembre 2011), l'impianto è stato nuovamente modificato, affermandosi la regola della notificazione tramite P.E.C., surrogabile, solo in caso di impossibilità, dall'equiparato fax, che a sua volta, in caso di ulteriore mancanza, lascia il posto alla notifica tradizionale, così

³ È la «sorpresa» introdotta dall'art. 35 lett. B del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011 n. 148, che ha aggiunto un comma 4° all'art. 136 c.p.c., poi espunto dal decreto stabilità di novembre.

tradendo il legislatore gli impegni e l'impianto definitivamente fissato poco tempo prima tutto a favore esclusivo della P.E.C. (cfr. in particolare l'art. 4 del D. L. n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito con L. del 22 febbraio 2010 n. 24, nella parte in cui, al secondo comma, afferma che tutte le comunicazioni nel processo civile sono fatte [solo] con P.E.C.).

Insomma, un «tutto cambia perché nulla cambi», confermativo dell'italica regola tanto vituperata dai *partners* europei.

Quel che è certo, tuttavia, è che la strada è oramai disegnata: il processo telematico è uno dei pochi obiettivi sui quali non v'è discordia tra chi si occupa di miglioramento del “sistema giustizia”, in quanto vi è piena consapevolezza della straordinaria utilità che esso potrà apportare nel tradizionale metodo di lavoro.

In attesa dell'attuazione a pieno regime il legislatore ha fermamente voluto l'immediata operatività di regole più efficaci per comunicazioni e notificazioni di cancelleria, ancorché non sempre con lucidità, finendo per confondere gli operatori del diritto, in assenza di una chiara opzione di dipendenza o autonomia dalle regole del processo telematico.

5. Piano dell'opera

Risiedono nelle considerazioni precedenti le ragioni dell'opera, protesa alla ricerca di una linea di orientamento nel marasma normativo interessante lo specifico settore e il contesto di più prossimo riferimento.

In questa ottica si è cercato:

- nei capitoli 1 e 2, di ripercorrere l'ambiente storico di riferimento in cui sono germogliate le prime regole sui documenti informatici e sulle firme digitali nel nostro ordinamento;
- nel capitolo 3, di illustrare quali sono le caratteristiche di base del processo telematico, come concepito nel 2001;

- nel capitolo 4, di spiegare come fu progettato il sistema di posta elettronica nell'ambito del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 ed in cosa differisse da quello previsto dal pressoché temporalmente coevo contenuto nel testo unico sulle norme legislative e regolamentari in tema di documentazione amministrativa, sviluppatosi negli anni 1997 – 2000, per poi essere superato dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 in tema di posta elettronica certificata;
- nei capitoli 5 e 6, di approfondire l'esame del funzionamento della precedente versione del processo telematico, con particolare riferimento al complesso delle notificazioni e comunicazioni;
- nel capitolo 7, di illustrare a quali profonde trasformazioni sia stato sottoposto il sistema, quando, nel 2009, il legislatore ha contestualmente deciso di condividere le regole del codice dell'amministrazione digitale e di abbandonare il sistema di posta elettronica «proprietario» del Ministero della Giustizia per allinearsi alla tecnologia di posta elettronica certificata prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68;
- nel capitolo 8, di evidenziare le perduranti peculiarità del «sistema giustizia» dopo l'emanazione delle norme tecniche attuative della riforma del 2009, tentando di elaborare una sorta di testo coordinato dell'intricata normativa, anche alla luce di quanto oggi dispone il c.d. decreto stabilità;
- nel capitolo 9, di trattare della funzionalità del registro elettronico dei professionisti;
- nel capitolo 10, di testare l'operatività della normativa in tema di scambio degli atti tra i professionisti e della notifica eseguita direttamente dagli avvocati alla luce delle riforme;
- nel capitolo 11, di affrontare le peculiarità del nuovo sistema per gli ufficiali giudiziari;
- nel capitolo 12, di evidenziare le specificità del sistema di comunicazioni nel processo penale, amministrativo e tributario;
- nel capitolo 13, per completezza, di trattare delle peculiarità

del sistema di consultazione degli atti di cancelleria denominato PolisWeb.

§§§